
Ordinanza sull'eConto (OeC)

del 9 maggio 2023 (stato 1 giugno 2023)

emanata dal Governo il 9 maggio 2023

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina l'organizzazione, l'esercizio e l'utilizzo nonché la procedura per la creazione di un eConto centrale.

² Essa garantisce il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente ordinanza, le seguenti espressioni significano:

- a) eConto: account digitale per il ricorso a diversi servizi con i medesimi dati di accesso;
- b) utente: persona fisica che dispone di un eConto;
- c) servizio: attività fornita o risultato fornito da un'autorità specializzata in seguito a una procedura avviata dall'autorità specializzata o dall'utente;
- d) autorità specializzata: unità dell'Amministrazione cantonale;
- e) applicazione specifica: applicazione informatica dell'autorità specializzata;
- f) dati dell'account: dati salvati nell'eConto;
- g) rappresentante dell'impresa: utente che rappresenta un'impresa nei confronti del sistema e può delegare altri utenti.

Art. 3 eConto

¹ L'eConto consente di usufruire di servizi delle autorità specializzate con gli stessi dati dell'account. Esso garantisce una sufficiente autenticazione degli utenti.

² I servizi di cui è possibile usufruire tramite l'eConto rimangono disponibili in forma non elettronica.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Costi

¹ Il Cantone si assume i costi per lo sviluppo e l'esercizio dell'eConto.

² La creazione e l'utilizzo dell'eConto da parte degli utenti sono gratuiti.

³ I costi per i mezzi di identificazione elettronica riconosciuti di altri offerenti sono a carico degli utenti.

⁴ Se tramite l'eConto vengono forniti servizi a pagamento nelle applicazioni specifiche, l'assunzione dei costi si orienta alle corrispondenti disposizioni sulle tasse.

2. Competenze

Art. 5 Cancelleria dello Stato

¹ La Cancelleria dello Stato garantisce l'esercizio amministrativo dell'eConto e gestisce i rapporti con gli utenti.

Art. 6 Ufficio d'informatica

¹ L'Ufficio d'informatica è responsabile per l'esercizio tecnico, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo tecnico dell'eConto.

² Esso adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per la protezione dei dati e per la protezione da accessi da parte di terzi non autorizzati.

Art. 7 Autorità specializzate

¹ Le autorità specializzate sono responsabili per l'elaborazione dei propri dati conformemente alla legislazione speciale applicabile nel caso concreto.

² Esse definiscono il bisogno di protezione dei dati elaborati in relazione ai servizi sulla base delle direttive in materia di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni.

³ Se nella fornitura di un servizio sono coinvolte diverse autorità specializzate, esse disciplinano le responsabilità.

3. eConto

Art. 8 Apertura

¹ La domanda di apertura di un eConto avviene tramite un modulo elettronico indicando i dati seguenti:

- a) nome ufficiale;
- b) indirizzo e-mail;
- c) data di nascita;
- d) nome utente e password;
- e) numero di cellulare.

² Nell'eConto è possibile salvare altri dati, segnatamente:

- a) indirizzo;
- b) numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti²⁾.

Art. 9 Diritti e doveri degli utenti

¹ Gli utenti sono responsabili per il proprio sistema informatico. Sono in particolare tenuti a:

- a) registrare e ad aggiornare i loro dati in modo veritiero;
- b) conservare con cura i propri dati di accesso all'eConto e ad adottare misure precauzionali per impedire l'accesso a terzi non autorizzati;
- c) adottare le misure tecniche necessarie per la protezione dei propri sistemi informatici.

² L'autorità competente può stabilire ulteriori diritti e doveri degli utenti in relazione all'eConto.

³ Gli utenti devono essere informati tempestivamente e in modo adeguato in merito ai loro diritti e doveri sia al momento dell'apertura dell'eConto sia dopo ogni modifica dei diritti e dei doveri. L'utilizzo può essere limitato finché verrà dato il consenso alle disposizioni modificate.

Art. 10 Rappresentanza di persone fisiche

¹ L'utente può delegare elettronicamente altre persone che dispongono di un proprio eConto a usufruire, in veste di rappresentanti, di servizi a suo nome o per suo conto.

² Le persone coinvolte devono definire chiaramente l'entità del potere di rappresentanza, in particolare per quanto riguarda i servizi interessati.

³ Il rapporto di rappresentanza può essere revocato in ogni momento da ciascuna delle parti.

Art. 11 Atti di persone giuridiche 1. Direttive generali

¹ Per poter usufruire di servizi, le persone giuridiche devono delegare degli utenti.

² A tale scopo la persona giuridica deve essere registrata una volta. Nel quadro della registrazione almeno un utente viene indicato come rappresentante dell'impresa.

³ L'autorità specializzata può richiedere ulteriori prove del potere di rappresentanza. Le autorità specializzate devono rendere note agli utenti queste prescrizioni in modo adeguato.

²⁾ [RS 831.10](#)

Art. 12 2. Registrazione

¹ Le persone giuridiche con un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI) conformemente alla legge federale sul numero d'identificazione delle imprese³⁾ (unità IDI) richiedono la registrazione di un utente tramite l'eConto indicando il nome della ditta e il numero IDI.

² Una volta presentata la richiesta, un codice di attivazione viene inviato a destinazione della direzione all'indirizzo della sede dell'unità IDI figurante nel registro IDI della Confederazione.

³ Inserendo il codice numerico tramite l'eConto dell'utente indicato a tale scopo l'unità IDI viene attivata e la persona corrispondente viene delegata a rappresentare l'impresa.

⁴ In caso di persone giuridiche senza numero IDI il codice di attivazione viene inviato all'indirizzo indicato dall'utente. I servizi di determinati livelli di fiducia possono essere escluse dall'utilizzo da parte di persone giuridiche senza numero IDI.

Art. 13 3. Delega

¹ Il rappresentante dell'impresa può delegare altri utenti a usufruire di servizi.

² Il rappresentante dell'impresa è responsabile per la tenuta a giorno degli utenti delegati. Il sistema lo invita regolarmente a verificare le deleghe rilasciate.

³ L'eConto degli utenti delegati all'utilizzo di servizi deve presentare il livello di fiducia necessario per il servizio.

Art. 14 Disattivazione e limitazione

¹ L'utente può disporre in qualsiasi momento la disattivazione del proprio eConto.

² In caso di violazione dei diritti e dei doveri, previa comunicazione è possibile limitare l'accesso all'eConto o a singoli servizi oppure disattivare l'eConto.

4. Protezione e sicurezza dei dati

Art. 15 Elaborazione dei dati

¹ Le autorità competenti possono elaborare i dati degli account degli utenti nonché i dati secondo l'articolo 21.

² Esse limitano l'elaborazione dei dati menzionati al capoverso 1 a quanto necessario per l'adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge.

³⁾ [RS 431.03](#)

Art. 16 Legittimazione

¹ Per ottenere la legittimazione a usufruire di un servizio in un'applicazione specifica l'utente deve:

- a) presentare il livello di fiducia definito dall'autorità specializzata; e
- b) essere stato associato una volta all'applicazione specifica.

² Per l'accesso all'applicazione specifica sono previsti diversi livelli di fiducia, in funzione del corrispondente bisogno di protezione dei dati elaborati:

- a) livello di fiducia 0: dati pubblici;
- b) livello di fiducia 1: bisogno di protezione base;
- c) livello di fiducia 2: bisogno di protezione elevato;
- d) livello di fiducia 3: bisogno di protezione molto elevato.

Art. 17 Ottenimento di un livello di fiducia più elevato

¹ Un livello di fiducia più elevato può essere ottenuto se l'utente:

- a) segue un processo di identificazione ufficiale; o se
- b) utilizza un mezzo di identificazione elettronica che soddisfi le direttive valide per il rispettivo livello di fiducia.

² I requisiti per l'ottenimento di un livello di fiducia si conformano al modello di qualità per l'autenticazione di soggetti (standard eCH-0170).

Art. 18 Identificazione ufficiale

¹ La procedura di identificazione ufficiale viene svolta tramite:

- a) una presentazione personale presso un ufficio di identificazione; oppure
- b) un processo per l'identificazione della persona mediante comunicazione audio-visiva in tempo reale che soddisfi i requisiti posti dalla legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo⁴⁾.

² L'unità amministrativa competente definisce i processi di identificazione e gli uffici di identificazione e deve pubblicare le prescrizioni per ogni livello di fiducia.

³ Per l'identificazione ufficiale l'unità amministrativa competente può confrontare il numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti⁵⁾ con i corrispondenti registri della Confederazione.

⁴ La comprova dell'avvenuto processo di identificazione viene salvata nell'eConto.

Art. 19 Associazione ad applicazioni specifiche

¹ L'associazione di un eConto a un'applicazione specifica viene creata se i dati dell'account corrispondono ai relativi dati nell'applicazione specifica. A seconda del livello di fiducia può essere richiesto l'inserimento di ulteriori dati noti all'utente.

² Durante l'associazione, i dati personali registrati nelle applicazioni specifiche vengono salvati provvisoriamente nell'eConto.

⁴⁾ RS [955.0](#)

⁵⁾ RS [831.10](#)

³ Se l'associazione ha successo, il numero di identificazione dell'utente registrato nell'applicazione specifica viene salvato permanentemente nell'eConto.

Art. 20 Utilizzo di mezzi di identificazione elettronica

¹ Gli utenti che dispongono di un mezzo di identificazione elettronica riconosciuto possono associare quest'ultimo all'eConto.

² Sono considerati mezzi di identificazione elettronica riconosciuti:

- a) SwissID;
- b) mezzi di identificazione elettronica riconosciuti secondo le direttive del diritto federale.

³ Con il consenso dell'utente i dati registrati nel mezzo di identificazione elettronica riconosciuto vengono salvati nell'eConto.

Art. 21 Registrazione a protocollo

¹ Gli accessi degli utenti e delle autorità all'eConto vengono protocollati ai fini della tracciabilità. I protocolli possono essere presi in visione e controllati da una cerchia di persone limitata.

² I dati salvati comprendono le informazioni relative all'utente che effettua l'accesso, al momento dell'accesso e al tipo di operazioni effettuate.

³ Questi dati vengono cancellati dopo dodici mesi. Sono fatti salvi termini di conservazione diversi previsti dalla legislazione speciale applicabile.

Art. 22 Esternalizzazione dell'elaborazione di dati

¹ L'unità amministrativa competente può incaricare terzi di svolgere il processo di identificazione e di garantire il supporto agli utenti.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
09.05.2023	01.06.2023	atto normativo	prima versione	2023-013

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	09.05.2023	01.06.2023	prima versione	2023-013